

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 30/06/2020

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 29/06/2021

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27/04/2023

INDICE

	DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
Art. 1	<i>Presupposto</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 2	<i>Definizioni</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 7	<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	<i>Pag. 6</i>
Art. 8	<i>Riduzione per avvio al riciclo di rifiuti urbani</i>	<i>Pag. 8</i>
Art. 9	<i>Riduzioni della tariffa per recupero delle eccedenze alimentari</i>	<i>Pag. 9</i>
Art. 10	<i>Determinazione della tariffa e del tributo – Piano Finanziario</i>	<i>Pag. 9</i>
Art. 11	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 10</i>
Art. 12	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 11</i>
Art. 13	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag. 12</i>
Art. 14	<i>Riduzioni per minor conferimento dei rifiuti</i>	<i>Pag. 13</i>
Art. 15	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 13</i>
Art. 16	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	<i>Pag. 13</i>
Art. 17	<i>Riduzione per il recupero della frazione umida delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 14</i>
Art. 18	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 15</i>
Art. 18 bis	<i>Riduzioni in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	<i>Pag. 15</i>
Art. 19	<i>Cumulo di riduzioni</i>	<i>Pag. 17</i>
Art. 20	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 17</i>
Art. 21	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 17</i>
Art. 22	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<i>Pag. 17</i>
Art. 23	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 19</i>
Art. 24	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 20</i>
Art. 25	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 20</i>
Art. 26	<i>Incentivi per la tutela e la valorizzazione del territorio</i>	<i>Pag. 20</i>
Art. 27	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 21</i>
Art. 28	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 21</i>
Art. 29	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 22</i>
Art. 30	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 22</i>
Art. 31	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 22</i>
Art. 32	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 23</i>
Art. 33	<i>Dilazioni di pagamento su riscossione ordinaria</i>	<i>Pag. 23</i>
Art. 34	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>Pag. 24</i>
Art. 35	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<i>Pag. 24</i>

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 1 PRESUPPOSTO ⁽¹⁾

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti prevista dalla Legge n. 147/2013. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 10 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.

Utenza domestica: utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale.

Utenza non domestica: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.

Locale: struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.

Area scoperta: superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi all'aperto, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte

di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 ⁽²⁾

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas).

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5 ⁽³⁾

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

1.a.i) Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali riservati ad impianti tecnologici ove non è compatibile la presenza umana;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati,
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito a rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

1.a.ii) Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, ;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) non arredati e in relazione ai quali non risultano atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.);
- Le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari;
- I locali ed aree utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e destinati al mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, silos, serre, nonché i locali o le aree scoperte destinati all'allevamento. All'attività agricola sono equiparate le attività florovivaistiche nonché tutte le utenze non domestiche operanti nel settore enologico, viticolo e simili. Sono invece assoggettati a tariffa le superfici riferite alle predette attività destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, i magazzini ed i depositi di derrate o di beni inerenti l'attività svolta, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione.
- Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse
- c) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali destinati alle attività produttive, quali parcheggi;
- d) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le

superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge n° 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI continuerà ad essere costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.

2. Non sono, in particolare, soggette a TARI le seguenti superfici:

- a) Superfici adibite all'allevamento di animali.
- b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli.
- c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARI le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle

aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

- d) Superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.
- e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove le varie tipologie di rifiuti si formano, la superficie imponibile utile al calcolo della quota fissa e variabile è determinata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Tipologia di attività	Perc. Abbattimento
Lavanderie	20%
Lavorazione vetro	20%
Elettrauto, impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini	40%
Tipografie	35%
Stabilimenti tessili, falegnamerie, gommisti, pelletterie e calzaturifici, locali ove si producono scarti animali	50%
Autocarrozzerie, officine per riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti	60%
Verniciature, galvanotecnici	80%
Qualsiasi altra attività non prevista dell'elenco sopra ove non sia agevolmente applicabile il criterio di analogia	20%

4. Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi, ad esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, l'utente deve indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

6. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a successive verifiche con le modalità previste dall' art. 28 del presente regolamento.

ART. 8 ⁽⁴⁾

RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico, non essendosi avvalse della facoltà di cui all'art. 8 bis del presente Regolamento, possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico. Per tali utenze la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile all'utenza sulla base del metodo parametrico utilizzato. La quota di tariffa variabile soggetta a riduzione è quella corrispondente alla percentuale di raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale - sulla base dei dati certificati da ARPAV (%RD Metodo DM 26/05/2016) e relativi al secondo anno precedente a quello di produzione dei rifiuti (a-2). L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D.Lgs. 152/2006.

2. Per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo, distinti per codice EER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.

3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

4. La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo ed è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, quest'ultima ricavata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività svolta, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Ai fini del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301) in quanto non riciclabili.

ART. 9

RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER RECUPERO DELLE ECCEDEXENZE ALIMENTARI

1. Per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno è applicato un coefficiente di riduzione della quota variabile del tributo, proporzionale alle quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, debitamente certificata. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di beni effettivamente ritirati dalla vendita e oggetto di donazione e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti previsti dal Comune per la specifica attività, indicati annualmente nella deliberazione di approvazione della tariffa. La riduzione di tariffa non può comunque superare il 40% dell'importo dovuto per la quota variabile.
2. La riduzione è riconosciuta sulla base di apposita istanza da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La riduzione opera di norma mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 10 ⁽⁵⁾

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO – PIANO FINANZIARIO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La Tariffa del tributo è determinata in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. Il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013 n. 147 ed è dato dalla somma delle due seguenti voci aggregate di costo:
- a) costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, riferiti in particolare ad attività amministrative, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
8. Con il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo il Comune stabilisce:
- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.
9. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.
10. Le tariffe della TARI sono determinate, sulla base del Piano Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio – e dal Comune per le eventuali voci di costo di sua diretta competenza – validato dall'Ente territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche per la determinazione delle entrate tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.
11. Le tariffe sono approvate annualmente entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
12. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 11 ⁽⁶⁾

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti stabilmente. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.

4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- componenti domiciliati in una diversa unità abitativa sita all'interno del Comune, per la quale sia stata presentata la comunicazione prevista dall'art. 22 del presente regolamento;
- componenti che siano domiciliati stabilmente al di fuori del Comune per motivi di servizio militare, la cui condizione deve essere debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal Presidio Militare;
- componenti che siano domiciliati stabilmente al di fuori del Comune per motivi di lavoro o di studio, la cui condizione sia debitamente documentata anche con la dimostrazione dell'assoggettamento al tributo presso il Comune di domicilio, qualora si trovi nel territorio nazionale;
- componenti che siano domiciliati all'estero per motivi di studio o di lavoro, la cui condizione sia debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dall'Autorità di competenza;

La documentazione deve essere presentata entro i termini previsti dal successivo art. 22.

5. Per le abitazioni dotate di allacci ai servizi pubblici a rete e non occupate neppure saltuariamente è previsto l'abbattimento totale della quota variabile nonché l'applicazione della quota fissa prevista per i nuclei familiari composti da una sola persona. La condizione di mancato utilizzo deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ART. 12

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

Nel caso di più attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, sono applicate le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le

tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.

Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

5. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.

6. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari, ovvero il distinto accatastamento dei medesimi comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da questi esercitata.

7. Per le utenze non domestiche, classificate nelle categorie 22, 23, 24, e 27, i locali ad uso magazzino, cantina, dispensa, ripostiglio, spogliatoio e servizio igienico riservato al personale, sono assoggettati alla categoria tariffaria n. 3 – Magazzini - mentre, i restanti locali, sono assoggettati alla categoria tariffaria corrispondente all'effettiva destinazione d'uso tra quelle sopra indicate.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

9. Le tariffe determinate per le singole categorie vengono applicate nella misura del 20% nel caso di aree scoperte operative, in considerazione del minore indice di produttività dei rifiuti proprio delle attività svolte su superfici scoperte rispetto a quelle svolte su superfici coperte.

10. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 13 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine stabilito dall'articolo 22 del presente regolamento.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 25.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro

il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 25.

ART. 14

RIDUZIONI PER MINOR CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.
2. Per le zone nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni del traffico veicolare e pedonale, la parte variabile della TARI delle attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono all'interno di tale zona può essere ridotta:
 - 1) del 50% se i lavori durano complessivamente per più di 180 gg. e meno di 274;
 - 2) del 70% se i lavori durano complessivamente 274 gg. e oltre;
1. Con provvedimento di Giunta Comunale sono individuate le zone interessate dai lavori di cui al precedente comma, per le quali riconoscere le agevolazioni ivi previste.

ART. 15

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70%

ART. 16 ⁽⁷⁾

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
 - b) utenti che, trovandosi nella situazione di cui al precedente lettera a), risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale: riduzione del 30%;
- 2- Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 oltre alle riduzioni di tariffa di cui al comma 1 del presente articolo, sono previste le seguenti agevolazioni sotto forma di riduzioni e esenzioni:
 - a) riduzione del tributo del 50% nei seguenti casi:
 - Nuclei familiari composti, in base alle risultanze anagrafiche, da pensionati ultrasessantenni, con ISEE fino a euro 7.500,00. Si prescinde dall'età in presenza di un componente con invalidità pari o superiore al 67%. In presenza di nucleo familiare composto da un solo componente il parametro ISEE viene calcolato con una riduzione del 30%. I componenti del nucleo familiare non devono possedere

intere unità immobiliari escludendo dal computo l'abitazione principale e sue pertinenze e terreni agricoli con reddito dominicale non superiore a 100 euro.

- Famiglie con ISEE fino ad euro 12.000,00 nelle quali sussistano situazioni di disagio economico, verificatesi o perduranti nell'anno di riferimento ai fini della tassazione, dipendenti dalla crisi e/o carenza occupazionale riferita ad una delle condizioni di svantaggio lavorativo di seguito elencate:
 - lavoratori disoccupati da almeno sei mesi e dichiarazione di immediata disponibilità presso i Centri per l'impiego;
 - lavoratori disoccupati da almeno sei mesi a causa della scadenza di un precedente contratto di lavoro a termine non rinnovato (compresi i contratti di collaborazione, a progetto e di somministrazione);
 - lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni o sospesi da almeno sei mesi e/o interessati da una riduzione dell'orario, pari almeno al 50% del limite contrattuale individuale.
- b) riduzione del tributo del 20% per i nuclei familiari che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a) con un ISEE fino a euro 7.500,00.

Per poter usufruire delle suddette riduzioni i contribuenti interessati dovranno presentare ogni anno apposita dichiarazione ISEE in corso di validità entro il 30 settembre di ciascun anno d'imposta.

- c) è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa nei casi di abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa da servizio assistenza del Comune.

Oltre ai casi previsti dal presente regolamento, ulteriori domande di riduzione o esenzione, supportate da dichiarazione ISEE in corso di validità da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno d'imposta, saranno oggetto di valutazione da parte dei servizi sociali.

3. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturate in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di due terzi (2/3) della quota fissa e della quota variabile. Il Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno di presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

5. Il costo delle riduzioni e esenzioni previste ai commi precedenti resta a carico degli altri utenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 17

RIDUZIONE PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE UMIDA DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della tariffa del tributo, da richiedersi con presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. La richiesta è valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/Soggetto Gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della stessa il

medesimo autorizza altresì il Comune/Soggetto Gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Il costo delle riduzioni previste al comma 1 resta a carico degli altri utenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 18

RIDUZIONI ED ESENZIONI E PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

3. E' prevista l'esenzione dal pagamento del tributo nei seguenti casi:

- locali e le aree adibiti a servizi non di natura commerciale, di cui il Comune sia proprietario e/o tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- locali ed aree utilizzati da associazioni senza scopo di lucro;
- scuole private per le quali il Comune partecipi alle spese di funzionamento.

4. Il costo delle riduzioni e esenzioni previste ai commi precedenti resta a carico degli altri utenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 18 bis ⁽⁸⁾

RIDUZIONI IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di

uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.

3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche, di avviare a riciclo i propri rifiuti simili prevista dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013, e disciplina dall'art. 8 del presente Regolamento.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
8. l'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla

medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

ART. 19 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, e comunque sommate non possono superare il 70% del tributo.

ART. 20 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, comma 837 e seguenti, della Legge n. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.

ART. 21 ⁽⁹⁾ TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città Metropolitana.

ART. 22 ⁽¹⁰⁾ DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune/Soggetto Gestore la dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati da parte del Comune/soggetto Gestore. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto passivo TARI, può essere consegnata direttamente presso uno degli sportelli del Gestore tramite e-mail o PEC ovvero, qualora non risulti possibile utilizzare predette modalità, a mezzo posta o fax.. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Soggetto Gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, mail o PEC,
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione.

5. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa, devono essere dichiarate entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento e producono effetti dal giorno di effettiva variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.
6. Le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine stabilito al comma precedente. In caso di presentazione oltre il termine, la dichiarazione ha efficacia dalla data di presentazione.
7. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.
8. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
- Utenze domestiche
 - Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - Numero degli occupanti i locali;
 - Generalità e codice fiscale di eventuali soggetti non residenti nei medesimi;
 - Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - Utenze non domestiche
 - Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne, superficie non tassabile in quanto produttiva di rifiuti speciali;
 - Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento e deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
10. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare l'avviso per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali aggiornati dell'immobile cessato e il nominativo del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro tale termine la TARI non è dovuta se il contribuente ha provveduto alla riconsegna delle eventuali attrezzature per il conferimento dei rifiuti di cui al successivo comma 16 e dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso. La detenzione o l'occupazione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta decadenza nei confronti dell'utilizzatore), oppure se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In caso di ritardata

denuncia di cessazione, per il rimborso/storno anche parziale della Tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione documentale l'obbligazione tributaria cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

11. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione

12. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è merso non sussistere il presupposto impositivo.

13. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.

14. Nel caso di decesso del contribuente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.

15. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti divenuti definitivi ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

16. Tutte le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune devono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 3. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale

ART. 23 RISCOSSIONE ⁽¹¹⁾

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato (F24).

2. Il Comune/Soggetto Gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento con indicazione dell'importo dovuto.

3. Con il provvedimento di approvazione delle tariffe il Consiglio comunale stabilisce il numero di rate e le scadenze del tributo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013 n. 147. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Per le utenze che hanno iniziato l'occupazione in corso d'anno o per le quali sono intervenute variazioni che comportano un maggior tributo dovuto, il Comune/Soggetto Gestore provvede ad inviare apposito avviso di pagamento.

5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune/Soggetto Gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 28, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. 2

ART. 24

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad € 10,00.

2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 25 ⁽¹²⁾

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute al Comune/soggetto Gestore, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Gestore provvederà a comunicare mensilmente al Comune l'esito dell'istruttoria indicando tutti i dati necessari al fine di procedere alla liquidazione delle somme richieste.

3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

4. E' possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito. A tal fine il contribuente deve presentare apposita istanza contenente la volontà di adempiere alle proprie obbligazioni tributarie utilizzando il credito vantato.

5. L'istanza deve contenere l'indicazione esatta ed analitica dell'importo del credito e dell'importo del debito.

6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

8. Nel caso in cui il rimborso sia originato da errori od omissioni da parte del soggetto passivo, gli interessi decorrono dalla data della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c.

ART. 26

INCENTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Possono essere previste riduzioni della TARI solo in presenza di effettiva riduzione della spesa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

ART. 27

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

2. In caso di affidamento dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, la figura del funzionario responsabile del tributo TARI viene individuata da quest'ultimo, nell'ambito della propria organizzazione, e comunicata al Comune per la nomina da parte della giunta comunale. Nel caso non si proceda all'individuazione di un dipendente a norma del presente comma, le attribuzioni del funzionario responsabile del tributo spettano al legale rappresentante del soggetto gestore del servizio dei rifiuti.

ART. 28

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato in rettifica o d'ufficio, a norma del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 29 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 30 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 31 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 28, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

3. Qualora l'Ente si avvalga della facoltà di effettuare direttamente la riscossione coattiva, anche con attività di supporto fornite da soggetti terzi, o con affidamento a soggetti terzi, verranno poste a carico del debitore, oltre alle sanzioni e agli interessi maturati, gli oneri del servizio, costituiti da: costo di riscossione, spese di notificazione dell'ingiunzione fiscale e degli altri atti della riscossione, spese esecutive correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione.⁶

4. La misura delle spese di cui al comma precedente verrà stabilita con apposita deliberazione di giunta comunale.³

ART. 32 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 33 ⁽¹³⁾ DILAZIONI DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA

1. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe per l'anno :
 - a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) A ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a) Degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla banca Centrale Europea;
 - b) Degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore

6. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione)
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora non dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

ART. 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.
2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
5. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.

NOTE:

- (1) modificato art. 1 con delibera di C.C. n. 15 del 27/04/2023
- (2) modificato art. 4 con delibera di C.C. n. 15 del 27/04/2023
- (3) modificato art. 5 con delibera di C.C. n. 15 del 27/04/2023
- (4) modificato art. 8 con delibera di C.C. n. 15 del 27/04/2023
- (5) modificato art. 10 con delibera di C.C. n. 15 del 27/04/2023
- (6) modificato art. 11 con delibera di C.C. n. 15 del 27/04/2023
- (7) modificato art. 16 con delibera di C.C. n. 15 del 27/04/2023
- (8) modificato art. 18 bis con delibera di C.C. n. 15 del 27/04/2023
- (9) modificato art. 21 con delibera di C.C. n. 15 del 27/04/2023
- (10) modificato art. 22 con delibera di C.C. n. 15 del 27/04/2023
- (11) modificato art. 23 con delibera di C.C. n. 15 del 27/04/2023
- (12) modificato art. 25 con delibera di C.C. n. 15 del 27/04/2023
- (13) modificato art. 33 con delibera di C.C. n. 15 del 27/04/2023

**CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE COMUNI
CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI**

	Cat. ATTIVITA'
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici, università, circoli nautici.	1
Cinematografi e teatri	2
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, fattorie didattiche, cantine e simili, parcheggi, posti barca.	3
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre	4
Stabilimenti balneari	5
Esposizione, autosaloni	6
Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento	7
Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità	8
Case di cura e riposo, caserme, convitti	9
Ospedali	10
Uffici, agenzie, studi professionali e medici, sindacati	11
Banche ed istituti di credito	12
Negozi abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, elettrodomestici, ferramenta ed altri beni durevoli,	13
Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, profumerie, ortopedie e sanitarie, generi di monopolio, plurilicenze	14
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio, armerie, modellismo, gallerie d'arte	15
Banchi di mercato beni durevoli	16
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, solarium, lavanderie	17
Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, installatori e riparatori di elettrodomestici e simili	18
Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	19
Attività industriali con o senza capannoni di produzione	20
Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezziere con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie	21

	22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento	23
Mense, birrerie, amburgherie	24
Bar, caffè, pasticceria, gelateria senza produzione, enoteca	25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, minimarket, rosticceria e gastronomia, rivendita vini o liquori	26
Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili	27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai	28
Ipermercati di generi misti	29
Banchi di mercato genere alimentari	30
Discoteche, night club, sale giochi	